



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Servizio Segreteria della Giunta ed Elettorale

Tel. 0461494666 - Fax 0461494605

e-mail: segr.giunta@provincia.tn.it

Trento, 13 agosto 2007
Prot. n. 6107/S003/PG/ap

CIRCOLARE N. 6/EL.

Ai Sindaci dei comuni
della provincia di Trento
LORO SEDI

Al Commissario straordinario
dei comuni di Avio, Bocenago e Pinzolo
LORO SEDI

e, p.c. Al Commissario del Governo
per la Provincia di Trento

Oggetto: Referendum provinciale abrogativo 2007.
Tessera elettorale

Tessera elettorale

L'articolo 34 della legge provinciale n. 2 del 2003 prevede che l'elettore voti presso la sezione elettorale previa esibizione del documento di ammissione al voto. Con tale espressione la legge provinciale si riferisce alla tessera elettorale personale a carattere permanente istituita con il d.P.R. 8 settembre 2000, n. 299 e tuttora utilizzata in tutte le consultazioni a livello statale, regionale e comunale.

Inoltre, il comma 3 del citato articolo 34 dispone che l'ufficio elettorale comunale rimanga aperto nei cinque giorni antecedenti la votazione, dalle ore 9 alle ore 19 e nel giorno della votazione per tutta la durata delle operazioni di voto allo scopo di rilasciare, previa annotazione in apposito registro, le tessere elettorali non consegnate o i duplicati delle tessere in caso di deterioramento, smarrimento o furto dell'originale.

Compilazione degli elenchi speciali per i Presidenti degli Uffici elettorali di sezione

Gli Uffici comunali sono tenuti a predisporre gli elenchi, per ogni sezione, delle seguenti categorie di elettori:

- 1) elettori deceduti posteriormente alla revisione straordinaria delle liste (15° giorno precedente quello di votazione) o deceduti anteriormente a tale revisione, ma non cancellati dalle liste;
- 2) elettori che non possono votare perché già iscritti nella lista di altra sezione o di altro Comune;
- 3) elettori residenti all'estero;
- 4) elettori risultati irreperibili nelle precedenti consultazioni popolari e risultati tali anche nel corso della distribuzione delle tessere elettorali;
- 5) elettori iscritti nelle liste della sezione, ricoverati in ospedali, sanatori, case di cura in genere, che abbiano chiesto di essere ammessi a votare nel luogo di ricovero ai sensi dell'art. 55;

- 6) detenuti aventi diritto al voto, che abbiano chiesto di essere ammessi a votare ai sensi dell'art. 55 della legge provinciale n. 2 del 2003;
- 7) elettori ammessi a votare nella sezione in base all'attestazione del sindaco (art. 5 , lett. b);
- 8) elettori che abbiano ottenuto il duplicato della tessera elettorale;
- 9) elettori per i quali il relativo provvedimento di perdita del diritto elettorale, per uno dei motivi indicati ai numeri 2) e 3) del primo comma dell'articolo 2 del d.P.R. n. 223/67, sia intervenuto successivamente alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi (art. 32-ter del d.P.R. n. 223/67);
- 10) elettori della sezione ammessi al voto a domicilio e aventi dimora nell'ambito territoriale della stessa sezione;
- 11) elettori iscritti presso altre sezioni elettorali, dello stesso Comune o di altri Comuni, ammessi al voto domiciliare e dimoranti nell'ambito territoriale della sezione;
- 12) elettori della sezione ammessi al voto a domicilio ma dimoranti in altri ambiti territoriali, dello stesso Comune o di altri Comuni.

Tali elenchi predetti dovranno essere consegnati ai Presidenti dei seggi interessati, insieme con il materiale e la documentazione indicati dall'art. 37 della legge provinciale n. 2 del 2003.

Le SS.LL. faranno presente ai Presidenti di seggio che, prima di dare inizio alle operazioni di votazione, essi dovranno fare apposita annotazione sulla lista di sezione accanto ai nominativi degli elettori anzidetti, affinché non possano verificarsi errori all'atto della votazione.

Si prega di accusare ricevuta della presente ai consueti numeri:

tel. - 0461 494666/494670/494671

fax - 0461 494605

e-mail: segr.giunta@provincia.tn.it

LA DIRIGENTE
- dott.ssa Patrizia Gentile -